



Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva
Roma, 21 marzo 2026
**DIRITTO DI VOTO - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO - CONDIZIONI
PER L'ESERCIZIO DEL VOTO**

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soggetti legittimati ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti Federali vigenti (come da Allegati n. 1, n. 3 e n. 4).

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), l'esercizio del diritto di voto è subordinato all'avvenuto accreditamento dei partecipanti.

Società e Associazioni Sportive: alle ASD e SSD è attribuito n. 1 (uno) voto ciascuna, salvo quanto previsto in materia di deleghe dalle norme federali applicabili.

Le ASD/SSD partecipano alle operazioni di voto per:

- l'elezione del Presidente Federale;
- l'elezione di n. 7 (sette) Consiglieri Federali in quota Affiliati.

Delegati Atleti: ciascun Delegato Atleta esprime n. 1 (uno) voto.

Non è ammessa rappresentanza per delega.

I delegati Atleti partecipano alle operazioni di voto per:

- l'elezione del Presidente Federale;
- l'elezione di n. 2 (due) Consiglieri Federali in rappresentanza della componente Atleti.

Delegati Tecnici Sportivi: ciascun Delegato Tecnico Sportivo esprime n. 1 (uno) voto.

Non è ammessa rappresentanza per delega.

I Delegati Tecnici Sportivi partecipano alle operazioni di voto per:

- l'elezione del Presidente Federale;
- l'elezione di n. 1 (uno) Consigliere Federale in rappresentanza della componente Tecnici Sportivi.

L'esercizio del diritto di voto è consentito esclusivamente ai soggetti:

- regolarmente accreditati e riconosciuti legittimati dalla Commissione Verifica Poteri;
- presenti al momento delle operazioni di voto.